



DELIBERAZIONE N.3 ADOTTATA DALLA GIUNTA CAMERALE NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2023

OGGETTO: Articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022. **Annullamento automatico**, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro. Provvedimenti

RELATORE: IL PRESIDENTE

Il Relatore, preliminarmente, ricorda che tutte le entrate della Camera di Commercio di Salerno, *da quelle tributarie*, come il Diritto annuale, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative Registro delle Imprese e sanzioni amministrative in genere, *alle entrate patrimoniali di diritto privato* come le tariffe metriche, se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso dello stesso "servizio" erogato dalla Camera di Commercio, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei contribuenti degli utenti e delle imprese;

Le Camere di Commercio riscuotono il diritto annuale mediante il sistema di riscossione coattiva a norma di disposizioni ancora vigenti, quali l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e, in particolare, il comma 3 dello stesso articolo 17 che prevede che *"continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto"*.

Le Camere di Commercio riscuotevano il diritto annuale mediante ruolo già da prima dell'entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 46 del 1999, ai sensi dell'articolo 34 del DL 22 dicembre 1981 n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Le imprese iscritte o annotate nella Sezione (ordinaria e speciale) del Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenute, ex art. 18 L. n. 580/1993 e s.m.i., a versare, nei modi e termini di legge il "diritto camerale", che è una delle principali entrate "proprie" delle Camere di Commercio, e che nell'ipotesi di omesso, incompleto o ritardato pagamento è previsto l'obbligo di versare, oltre al tributo, interessi e sanzioni, la cui riscossione avviene a mezzo di AdER, affidatario del servizio;

La C.C.I.A.A. di Salerno ha trasmesso regolarmente all'Agente della Riscossione (AdER, S.p.A. - ex Equitalia Sud, S.p.A.), per gli anni di competenza, i ruoli, resi esecutivi, ex art. 23 del

D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., per la riscossione, anche coattiva, a mezzo di cartelle esattoriali di detto “diritto camerale” relativo a imprese e/o soggetti inadempienti;
L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (cd. Legge di bilancio 2023) prevede l’**annullamento automatico**, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’obiettivo perseguito dal legislatore con l’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, è un’ottimizzazione del funzionamento dell’agente della riscossione, in modo da indirizzare l’operatività di Agenzia delle Entrate-Riscossione verso le attività esecutive di maggiore rilevanza e di più alte probabilità d’incasso.

La norma stabilisce che, per gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**:

- lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;

La Legge prevede, inoltre, che gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, possano stabilire di **non applicare lo “Stralcio”** (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il **31 gennaio 2023**.

Inoltre dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al **31 marzo 2023**, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Lo stralcio dei debiti dei soggetti beneficiari coinvolge tutti i crediti non riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, affidati in riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro. Il suddetto stralcio non è accompagnato da alcuna forma di compensazione per gli enti creditori e comporta una sanatoria sulle inesigibilità dei crediti non riscossi, con esclusione di ogni forma di valutazione sull’operato dell’Agente nazionale della riscossione.

Per le motivazioni qui espresse, ai sensi dell’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, si propone di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale).

Il Relatore ricorda che sull’argomento Unioncamere con nota p del 17/01/2013 ha diramato apposita nota circa le modalità applicative della disposizione normativa di cui è cenno esemplificando altresì le modalità operative di trasmissione all’agente della riscossione del provvedimento adottato dai singoli Enti camerali.

Nel caso di specie i carichi affidati ad AdER nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015 riguardano il diritto annuale di competenza delle annualità 2008-2013.

In termini di impatto complessivo sul bilancio dell'Ente dell'eventuale adesione alla previsione di cui all'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 il Relatore riferisce che sarebbero da rilevare sopravvenienze passive nella misura massima teorica di Euro **266.719,70**, determinata come differenza tra il valore del credito iscritto nell'ultimo bilancio approvato per ciascuno delle annualità dal 2008 ed il 2013 ed il corrispondente fondo svalutazione crediti, come appresso riportato:

DETERMINAZIONE IMPATTO LEGGE 197/2022 SUL BILANCIO									
Anagrafico 2021			Valore-Prospetti credito B2 4 Utilizzo Fondo						
Credito D.A.			Anno	Fondo Svalutazione Crediti			%		
Diritto	Sanzioni	Interessi		Diritto	Sanzioni	Interessi	D	S	I
6.028.089,20	3.294.645,20	154.904,26	2013	6.015.951,75	3.153.700,59	151.440,60	99,80%	95,72%	97,76%
5.856.037,41	2.057.594,23	268.945,84	2012	5.836.689,73	2.010.047,83	268.945,84	99,67%	97,69%	100,00%
5.457.857,65	2.666.144,92	324.612,40	2011	5.413.833,57	2.594.488,59	321.503,70	99,19%	97,31%	99,04%
4.955.123,63	681.327,05	207.094,77	2010	4.955.123,63	681.327,05	207.094,77	100,00%	100,00%	100,00%
4.747.374,70	3.846.512,15	320.857,85	2009	4.747.374,70	3.846.512,15	320.857,85	100,00%	100,00%	100,00%
4.138.021,83	2.165.862,68	292.935,76	2008	4.138.021,83	2.165.862,68	292.935,76	100,00%	100,00%	100,00%
	14.712.086,23	1.569.350,88			14.451.938,89	1.562.778,52			
Totale crediti da sanzioni		14.712.086,23							
Totale crediti da interessi		1.569.350,88							
Totale (a)		16.281.437,11							
Totale FSC da sanzioni		14.451.938,89							
Totale FSC da interessi		1.562.778,52							
Totale (b)		16.014.717,41							
(a) - (b)		266.719,70	(sopravvenienza passiva in caso di adesione alla definizione)						

Tanto premesso

LA GIUNTA

Udito il Relatore;

Visto l'articolo 1 commi 222-230 della legge n. 197/2022.

Visto l'articolo 18, comma 1, *lett. a)*, della legge n. 580/1993, come modificato dal D.lgs. 25 novembre 2016.

Visti i commi 7 e 8 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993.

Visto l'articolo 11 del D.M. 11 maggio 2001, n.359.

Visto l'articolo 8 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54.

Visto l'articolo 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016.

Visto l'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Visto lo Statuto camerale.

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile SIC "Diritto annuale e Contenzioso tributario" dott. Luigi Cipollaro, in ordine alla regolarità amministrativa e di tutti gli adempimenti procedurali.

Visto il parere espresso dal Dirigente dell'AREA FINANZE dr. Antonio Luciani il quale, dopo aver verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell'atto, dichiara che nulla osta all'adozione del presente provvedimento assumendo, in relazione alla propria funzione, la responsabilità circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre.

Presenti e votanti n.8 componenti;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- di non applicare lo "Stralcio" (cd. Annullamento parziale) ex art. 1 commi 222-230, della legge n. 197/2022;
- di dare comunicazione del presente provvedimento alla Agenzia delle Entrate Riscossione;
- di affidare al Dirigente dell'Area tutti gli adempimenti procedurali per la trasmissione di detto provvedimento alla Agenzia delle Entrate Riscossione compresa la firma certificata dell'apposita modulistica predisposta da detta Agenzia.

La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell'art.4 della legge 29/12/1993, n.580, come modificato dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa nell'Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Raffaele DE SIO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Andrea Prete)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, e s.m.i.